



Bruxelles, 9.8.2013
COM(2013) 584 final

2013/0283 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di
una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (nel prosieguo, la "direttiva IVA")¹, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione, datate rispettivamente 3 e 4 aprile 2013, la Danimarca e la Svezia hanno chiesto una proroga della loro deroga vigente inizialmente concessa mediante decisione 2000/91/CE² e prorogata dalle decisioni 2003/65/CE³ e 2007/132/CE⁴. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera datata 12 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentata dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 14 giugno 2013, la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.

Contesto generale

La Danimarca e la Svezia hanno introdotto congiuntamente norme sul recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. L'eccessivo onere amministrativo per i contribuenti come per le amministrazioni ha reso necessaria l'adozione di tali norme.

Ai sensi delle norme ordinarie sull'IVA ex articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva IVA, quest'ultima è dedotta nello o rimborsata dallo Stato membro nel quale è dovuta o pagata. Poiché il collegamento fisso dell'Öresund è ubicato in parte sul territorio danese e in parte su quello svedese, l'IVA pagata sul pedaggio per l'uso di tale collegamento può essere recuperata presso entrambi i paesi nella misura in cui l'importo è riconducibile al relativo territorio. Nella fattispecie il 50% dovrebbe provenire dalla Danimarca e il 50% dalla Svezia.

In pratica significa che i soggetti passivi stabiliti in Danimarca o in Svezia possono recuperare solo il 50% dell'IVA nella dichiarazione periodica da presentarsi nello Stato membro di registrazione. Il rimanente 50% dovrebbe essere richiesto come rimborso all'altro Stato membro ai sensi della direttiva 2008/9/CE⁵. I soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi dalla Danimarca e dalla Svezia possono recuperare l'IVA mediante due richieste di rimborso distinte ai sensi della direttiva 2008/9/CE, presentate alla Danimarca e alla Svezia. Analogamente tali soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione possono chiedere il rimborso dell'IVA sia alla Danimarca, sia alla Svezia, ai sensi della direttiva 86/560/CEE⁶.

¹ GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

² GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38.

³ GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40.

⁴ GU L 57 del 24.2.2007, pag. 10.

⁵ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

⁶ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

La deroga vigente per la Danimarca e la Svezia semplifica le norme sull'IVA per quanto attiene al recupero della stessa. In effetti, in virtù di detta deroga tali norme consentono una domanda di rimborso unica ai fini del recupero dell'IVA sul pedaggio. Le norme semplificate si applicano come segue:

– I soggetti passivi stabiliti in Danimarca e in Svezia hanno il diritto di dedurre dal rimborso nazionale dell'IVA l'intero importo dell'IVA deducibile sui pedaggi compresa la parte relativa all'utilizzo del collegamento sul territorio dello Stato membro nel quale non sono stabiliti.

– Per recuperare l'IVA deducibile nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE relativa ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Danimarca o dalla Svezia o nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 86/560/CEE per quanto riguarda i soggetti passivi stabiliti al di fuori degli Stati membri, la domanda è rivolta esclusivamente alle autorità svedesi.

La Danimarca e la Svezia hanno chiesto di prorogare ulteriormente tali norme semplificatorie.

Secondo le informazioni statistiche comunicate dalla Svezia nell'allegato I della domanda, per i soggetti passivi la deroga ha generato una notevole semplificazione del recupero dell'IVA sui pedaggi del collegamento fisso dell'Öresund e si è dimostrata efficace. Anche la Commissione è del parere che tale tipo di deduzione transfrontaliera costituisca un modello di semplificazione degli obblighi commerciali suscettibile di essere estesa per mezzo di un punto unico generalizzato sul lungo periodo.

La Commissione ritiene pertanto opportuna un'ulteriore proroga. In linea con il periodo di applicazione della decisione 2007/132/CE si propone una proroga settennale.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Una deroga vigente concessa alla Danimarca e alla Svezia il 24 gennaio 2000 e prorogata il 21 gennaio 2003 e il 30 gennaio 2007.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione proposta mira a semplificare la procedura di recupero dell'IVA sui pedaggi per i soggetti passivi che utilizzino il collegamento fisso dell'Öresund fra la Danimarca e la Svezia ed è pertanto suscettibile di esercitare un impatto economico positivo.

L'impatto sarà comunque modesto, considerato il limitato campo d'applicazione della deroga.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazioni per la Danimarca e la Svezia di applicare una misura in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva IVA per quanto riguarda il diritto di deduzione per i soggetti passivi.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte in appresso.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione da concedere a due Stati membri su loro richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: altro.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CEE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, una deroga alle norme comuni dell'IVA è possibile solo su decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di temporaneità.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁷, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione, datate rispettivamente 3 e 4 aprile 2013, la Danimarca e la Svezia hanno richiesto l'autorizzazione di prorogare l'applicazione di una misura di deroga speciale agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE ai cui sensi un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l'imposta sul valore aggiunto (nel prosieguo, "IVA").
- (2) Con lettera datata 12 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.
- (3) Queste domande di deroga riguardano il recupero dell'imposta sull'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme sulla territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia.
- (4) In deroga alla disposizione secondo la quale un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l'IVA, le autorità danesi e svedesi sono state autorizzate ad applicare una misura particolare che permette ai soggetti passivi di rivolgersi a un'unica amministrazione per il recupero dell'IVA. L'autorizzazione è stata inizialmente concessa mediante decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/338/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle

⁷ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari⁸ e prorogata dalle decisioni 2003/65/CE⁹ e 2007/132/CE¹⁰.

- (5) La situazione fattuale e giuridica che giustificava tale deroga non è mutata e continua a esistere. È pertanto opportuno autorizzare la Danimarca e la Svezia ad applicare tale misura speciale per un ulteriore periodo limitato.
- (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni degli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CEE, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell'IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra i due paesi:

- a) un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca;
- b) un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia;
- c) un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE o dalla direttiva 86/560/CEE, il rimborso dell'IVA sui pedaggi, compresa l'IVA dovuta per l'utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

⁸ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38.

⁹ GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40.

¹⁰ GU L 57 del 24.2.2007, pag. 10.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*